

Regolamento per Coordinatori distrettuali e Responsabili distrettuali

versione 2.0 - 25/07/2014

Art. 1 *Figure del Coordinatore Distrettuale e dei Responsabili Distrettuali.*

Sono istituite le figure del Coordinatore Distrettuale (nel seguito CD) e dei Responsabili Distrettuali (nel seguito RD). Ogni distretto ha un solo CD che può essere affiancato da un adeguato numero di RD. CD e RD sono cariche elettive il cui mandato ha la durata di 3 anni. CD e RD sono nominati dall'Unione Matematica Italiana; il loro mandato inizia il 1 agosto successivo alle elezioni. L'accettazione dell'incarico è volontaria e per lo svolgimento dell'incarico non è previsto alcun compenso.

Art. 2 *Compiti del CD e dei RD*

CD ed eventuali RD hanno il compito di organizzare e sovrintendere, nell'ambito del distretto di competenza, la fase di istituto (Giochi di Archimede) e di organizzare la fase distrettuale (Gara di Febbraio) delle Olimpiadi della Matematica.

Il CD è l'unico responsabile della selezione degli studenti ammessi alla fase distrettuale, della indicazione alla Commissione Nazionale dei nominativi degli studenti qualificati per la fase finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica e, più in generale, tiene le comunicazioni con la Commissione Nazionale e con l'Unione Matematica Italiana.

In caso di irregolarità o inadempienze da parte di un CD o di un RD l'Unione Matematica Italiana, su proposta della Commissione Nazionale, può revocarne il mandato e indire elezioni suppletive secondo le modalità espresse nell'art. 9.

Art. 3 *Elettorato passivo*

Sono candidabili alla carica di CD o di RD:

- a) i docenti abilitati in una delle classi A047, A048 e A049 in servizio presso istituti del distretto in cui intendono candidarsi;
- b) i dirigenti scolastici abilitati in una delle classi A047, A048 e A049, in servizio presso istituti del distretto in cui intendono candidarsi e che in passato abbiano ricoperto il ruolo di docenti delle classi A047, A048 e A049;
- c) docenti fuori ruolo da non più di 12 mesi al momento della candidatura che abbiano già ricoperto in precedenza l'incarico di CD o di RD nel distretto in cui intendono candidarsi.

Art. 4 *Elettorato attivo*

L'elettorato attivo è composto dagli Istituti del Distretto iscritti alle Olimpiadi di Matematica per l'anno in cui si svolgono le elezioni. Il diritto di voto è esercitato dal Referente di Istituto o, in mancanza di questo, da un delegato del Dirigente Scolastico sentito il parere del corpo docente delle classi A047, A048 e A049.

Art. 5 *Candidature*

Le candidature sono proposte dagli Istituti partecipanti alle Olimpiadi della Matematica per l'anno in cui si svolgono le elezioni e sono presentate all'Unione Matematica Italiana nel periodo dal 1 al 30 aprile dal Referente di Istituto o comunque dal soggetto che esercita il diritto di voto.

Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente in forma elettronica, all'Unione Matematica Italiana entro la mezzanotte del giorno di scadenza dei termini. Alla scadenza dei termini i nominativi dei candidati sono pubblicati sul sito delle Olimpiadi della Matematica.

Nei distretti in cui il numero di candidati è non superiore al numero di incarichi da rinnovare la Commissione Nazionale sollecita la presentazione di ulteriori candidature. Il 7 maggio le liste sono chiuse definitivamente.

In totale assenza di candidati la Commissione Nazionale esamina la situazione e delibera di conseguenza (eventualmente indicando dei nominativi per gli incarichi o procedendo all'accorpamento del Distretto)

Art. 6 *Svolgimento delle elezioni*

Le elezioni sono indette dall'Unione Matematica Italiana e si svolgono nel periodo tra il 15 ed il 31 maggio. Il voto è espresso in forma elettronica. Ogni membro dell'elettorato attivo può esprimere

una sola preferenza per uno dei candidati. Nel caso di distretti in cui siano presenti un CD ed almeno due RD sarà possibile esprimere anche una seconda preferenza.

In presenza di candidature in numero non superiore a quello degli incarichi da rinnovare i candidati risultano automaticamente eletti e candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti assume l'incarico di CD.

In caso di parità, il candidato più giovane assume l'incarico di CD.

Art. 7 *Proclamazione dei vincitori*

Il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti è nominato CD del distretto di appartenenza. Sono nominati RD, nel numero previsto per il distretto, i candidati non nominati CD con il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto (CD o RD) il candidato proposto da più Istituti. In caso di ulteriore parità è nominato (CD o RD) il candidato più giovane.

Art. 8 *Rinunce e decadenza dall'incarico*

In caso di revoca dell'incarico, dimissioni o trasferimento in un Istituto di un altro distretto CD o RD sono dichiarati decaduti e sono indette elezioni suppletive. I vincitori di queste restano in carica fino al completamento del triennio originario. Il CD o RD dimissionario resta comunque in carica per gli affari ordinari fino alla nomina del sostituto.

Art. 9 *Sfiducia e sostituzione del CD o di un RD*

In caso di richiesta motivata proveniente da un congruo numero di Istituti del distretto iscritti alle Olimpiadi di Matematica o su proposta della Commissione Nazionale, può essere chiesta la sostituzione anticipata del CD o di un RD. Sono quindi indette elezioni suppletive secondo le modalità specificate negli articoli precedenti tramite le quali può essere confermata la fiducia al CD o all'RD in carica o nominato un sostituto. Il sostituto resta in carica fino al termine del mandato originario e non per un triennio completo.